CONTRATTO DI AFFILIAZIONE POOL

ÖKK Previdenza professionale, edizione 09.2023

Partner contrattuale: _____

_____

_____

e ÖKK Previdenza professionale (fondazione), 7302 Landquart

Decorrenza del contratto: _____

Contratto n.: _____

ÖKK4210i/06.23

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE POOL

ÖKK Previdenza professionale, edizione 09.2023

INDICE

1. **Affiliazione**
2. **Principi**
3. **Commissione di previdenza**
4. **Obbligo di collaborazione**
5. **Assunzione di casi di prestazione**
6. **Contributi**
7. **Responsabilità**
8. **Durata del contratto / termine di disdetta / ammontare del valore di restituzione / destino dei beneficiari di una rendita**
9. **Obbligo di riservatezza e protezione dei dati**
10. **Informazioni e comunicazione**
11. **Modifiche al contratto**

1. Affiliazione

1.1 Con la firma del contratto di affiliazione, il datore di lavoro, in accordo con la commissione di previdenza e con il personale, dichiara la propria affiliazione alla fondazione ai fini della previdenza professionale per il proprio personale ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). A tal fine, costituisce un istituto di previdenza paritetico in seno alla fondazione.

Organizzata come fondazione collettiva, la fondazione è iscritta come tale nel registro della previdenza professionale. La fondazione soddisfa i requisiti della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e garantisce l'erogazione delle prestazioni minime previste da tale legge.

1.2 Il Consiglio di fondazione investe il capitale di previdenza in base alle disposizioni della LPP o del regolamento d'investimento (investimento pool).

1.3 Al momento dell'ingresso nel pool della fondazione, viene definito il grado di copertura del pool di fondazione. Eventuali riserve di fluttuazione di valore, accantonamenti tecnici e fondi liberi vengono assegnati ai fondi liberi dell'azienda affiliata.

1.4 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione e di contemporanea liquidazione parziale del pool della fondazione, per determinare la quota di fondi liberi, la riserva di fluttuazione di valore o lo scoperto (sottocopertura) viene considerata la variazione del grado di copertura durante il periodo di affiliazione. I dettagli sono disciplinati nel regolamento di liquidazione parziale.

2. Principi

2.1 I seguenti documenti definiscono diritti e obblighi delle parti contraenti:
- contratto di affiliazione;
- regolamento quadro con allegato;
- atto costitutivo;
- regolamento organizzativo;
- regolamento sui costi;
- regolamento di liquidazione parziale.

2.2 L'azienda da affiliare conferma la correttezza delle indicazioni fornite nell'ambito di questa domanda di affiliazione. Inoltre, conferma di aver ricevuto i documenti di cui sopra e li riconosce come parte integrante del contratto di affiliazione.

2.3 I rapporti tra la fondazione e i beneficiari (collaboratrici e collaboratori dell'azienda affiliata e loro superstiti) sono disciplinati esclusivamente dai regolamenti di previdenza (regolamento quadro con appendice e piano di prestazioni, ecc.).

2.4 Diventa AG (di seguito Diventa) si occupa dell'amministrazione della fondazione per conto di ÖKK Previdenza professionale. Le comunicazioni di Diventa AG sono da considerarsi vincolanti per la fondazione.

3. Commissione di previdenza

3.1 Se non esiste già una commissione di previdenza, subito dopo la sottoscrizione del presente contratto l'azienda affiliata si impegna a far eleggere i rappresentanti del personale per la commissione di previdenza paritetica in conformità alle disposizioni del regolamento organizzativo, oltre a nominare i rappresentanti del datore di lavoro. In presenza di un posto vacante e prima dell'inizio di ogni mandato, la commissione di previdenza va sempre integrata o nominata ex novo.

3.2 Mansioni, diritti e doveri della commissione di previdenza sono definiti nei relativi regolamenti.

4. Obbligo di collaborazione

4.1 L'azienda annuncia alla fondazione il proprio personale per l'ammissione nella previdenza.

4.2 La fondazione deve essere informata in tempo utile su:

- nuovi assunti, al più presto 90 giorni prima e al più tardi 30 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro o dopo l'inizio dell'obbligo di previdenza, con obbligo di segnalazione delle persone non assicurate ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- casi di incapacità al lavoro e al guadagno al più tardi entro 2 mesi dalla loro decorrenza;
- altri fatti rilevanti ai sensi dell'attuazione della previdenza professionale (ad es. cambiamenti dello stato civile).

La fondazione deve essere informata immediatamente in merito a decessi e uscite dal servizio.

In caso di uscite dal servizio, vanno comunicati contemporaneamente anche l'indirizzo di trasferimento della prestazione di libero passaggio e l'indirizzo della persona uscente. Allo stesso tempo, va indicato se l'uscita dal servizio è dovuta a motivi di salute o a tagli del personale / ristrutturazioni aziendali. Vanno segnalate alla fondazione anche le persone assicurate non pienamente abili al lavoro al momento dell'uscita.

All'inizio di ogni anno, la fondazione deve essere informata sull'effettivo del personale e sui salari annuali previsti soggetti all'obbligo AVS.

4.3 Per tutte le notifiche in merito all'effettivo del personale vanno utilizzati i moduli messi a disposizione dalla fondazione. Questi sono da compilare in modo completo e veritiero. In alternativa, le notifiche possono essere inviate anche per via elettronica. Nel caso di nuovi assicurati, l'azienda è responsabile per la corretta assegnazione del gruppo di persone.

4.4 Per i nuovi assicurati, all'inizio di ogni anno e per ogni mutazione, la fondazione redige un certificato di previdenza per ogni persona assicurata su cui sono indicate le prestazioni previdenziali future.

4.5 Tale certificato viene inviato personalmente alle persone assicurate al loro indirizzo privato e/o reso disponibile per via elettronica.

4.6 Fino all'emissione del certificato di previdenza definitivo, le nuove persone assicurate e il nuovo personale notificato alla fondazione sono assicurati solo nell'ambito delle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP. Allo scopo di chiarire le condizioni di salute di una persona assicurata, la fondazione può richiedere informazioni mediche e applicare determinate riserve. La durata massima di una riserva è pari a 5 anni. Una riserva già in vigore presso un precedente istituto di previdenza può essere mantenuta, tenendo conto del periodo di riserva già scaduto. L'assunzione completa della copertura nell'ambito del piano di previdenza dell'azienda coincide con la consegna del certificato di previdenza.

5. Assunzione di casi di prestazione

Trasferimento da un altro istituto di previdenza

5.1 Eventuali casi di rendita in corso vengono presi in carico solo se la fondazione e l'istituto di previdenza cedente raggiungono un accordo sul trasferimento. Qualora non si giunga a un accordo, in particolare sull'ammontare dei capitali di copertura necessari, tali casi non saranno ripresi dalla fondazione. I casi di rendita con capitali di copertura insufficienti vengono eccezionalmente ripresi se la differenza tra i capitali di copertura calcolati dalla fondazione in base ai propri principi attuariali e quelli dell'istituto di previdenza cedente viene colmata in anticipo dall'impresa attraverso il versamento per intero del disavanzo effettivo alla fondazione.

Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai casi di rendita pendenti.

6. Contributi

6.1 L'azienda si impegna a versare tempestivamente tutti i contributi fatturati dalla fondazione. I contributi dei dipendenti sono da detrarre dai loro salari e da versare alla fondazione. Nei mesi in cui i dipendenti non sono stati impiegati per l'intero periodo si applicano le disposizioni del regolamento quadro. In caso di esenzione dai contributi, il conteggio viene effettuato fino al giorno di riferimento.

6.2 Il totale dei contributi regolamentari, compresi i costi aggiuntivi, sarà messo in conto all'azienda. I contributi vanno pagati entro 30 giorni dalla loro fatturazione. La mora subentra senza che sia necessario un sollecito. Le modalità di fatturazione sono descritte nella domanda di adesione alla fondazione e possono essere modificate dalla fondazione in qualsiasi momento. Ulteriori costi sono disciplinati dal regolamento sui costi.

6.3 Un eventuale saldo a favore della fondazione alla fine di un anno civile, compresi eventuali interessi passivi o costi maturati, va saldato entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Un saldo a favore dell'azienda affiliata, compreso un eventuale accredito di interessi maturati, sarà versato come acconto sui contributi dell'anno successivo.

6.4 Alle fine di un anno civile, la fondazione emette un conteggio finale. Il saldo si considera accettato, a meno che la società affiliata non vi si opponga per iscritto entro 4 settimane dalla ricezione dell'estratto conto.

6.5 Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa affiliata, la fondazione ha il diritto di ridurre i propri obblighi alle prestazioni minime previste per legge qualora l'azienda non provveda a versare i contributi dovuti entro 14 giorni dal ricevimento di una diffida scritta indicante tale ritardo. Per il ripristino della copertura precedente i contributi fatturati continuano a essere dovuti.

6.6 L'azienda affiliata può accumulare riserve di contributi presso la fondazione per pagare con questi fondi le quote contributive future del datore di lavoro. In caso di arretrati nei pagamenti, la fondazione ha il diritto di coprire le quote contributive dovute del datore di lavoro con le riserve.

6.7 Per spese e servizi amministrativi straordinari, la fondazione può addebitare importi pari ai costi effettivi.

6.8 Le spese amministrative ordinarie per la gestione dell'effettivo delle persone assicurate e delle rendite rientrano nel premio di rischio o, se del caso, sono formulate in aggiunta nel regolamento sui costi della fondazione.

7. Responsabilità

7.1 Se in un caso di previdenza sorgono lacune di copertura a causa di una violazione contrattuale dell'impresa affiliata, segnatamente a causa di una violazione dell'obbligo di collaborazione (punto 4), dell'assenza o di carenze dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia o infortunio, del mancato pagamento dei contributi di risanamento o di arretrati di pagamento, l'impresa affiliata risponde integralmente nei confronti della fondazione per le prestazioni regolamentari dovute o per il danno derivante.

7.2 La fondazione può stipulare contratti di assicurazione collettiva con compagnie di assicurazione al fine di garantire le prestazioni di rischio prescritte per legge e quelle regolamentari. Ai sensi del relativo contratto di assicurazione collettiva, la responsabilità della fondazione non può in nessun caso andare oltre quella dell'assicuratore nei confronti della fondazione.

8. Durata del contratto / termine di disdetta / ammontare del valore di restituzione / destino dei beneficiari di una rendita

8.1 Il presente contratto di affiliazione entra in vigore con la controfirma della fondazione alla data concordata e sostituisce eventuali accordi precedenti. Se non diversamente concordato nella domanda, avrà durata fissa di 3 anni e potrà essere disdetto per la prima volta alla fine di questo periodo in accordo e con la collaborazione della commissione di previdenza e del personale. La disdetta può essere data ogni volta alla fine dell'anno.

8.2 Lo scioglimento del contratto di affiliazione deve avvenire con l'accordo del personale o di un rappresentante del personale. L'azienda è tenuta a fornire la prova del consenso del personale assieme alla lettera di disdetta.

8.3 Se la fondazione non riceve la disdetta al più tardi 6 mesi prima della scadenza della durata fissa del contratto, quest'ultimo si prolunga ogni volta tacitamente di un ulteriore anno. Il termine di disdetta resta invariato.

8.4 In caso di contributi arretrati non versati entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata nella lettera di sollecito, o in caso di grave violazione degli obblighi di cooperazione, la fondazione ha diritto a risolvere il presente contratto con effetto immediato. La fondazione ha inoltre diritto a disdire il contratto se la commissione di previdenza emette disposizioni o decisioni in contrasto con gli scopi della fondazione, i suoi principi, il regolamento di previdenza o il piano di previdenza e di finanziamento concordato. La disdetta può essere pronunciata se la commissione di previdenza si attiene a una simile decisione nonostante l'esortazione scritta da parte della fondazione. La fondazione è tenuta a portare tale disdetta all'attenzione dell'autorità di vigilanza competente.

8.5 In caso di apertura di una procedura fallimentare nei confronti dell'azienda, in quel momento si estingue anche il contratto di affiliazione.

8.6 Allo scioglimento del contratto di affiliazione si applicano le disposizioni del regolamento sui costi e del regolamento di liquidazione parziale.

8.7 Con lo scioglimento del contratto vanno indicate anche le seguenti cifre di riferimento:
- avere di vecchiaia disponibile incl. interessi;
- capitali di copertura dei beneficiari di una rendita e casi di incapacità al guadagno e al lavoro;
- riserve contributive del datore lavoro;
- fondi liberi;
- saldo del conto contributi;
- accantonamenti di investimento e attuariali nonché eventuali disavanzi della fondazione ai sensi del regolamento di liquidazione parziale.

8.8 Se il datore di lavoro, assicuratosi volontariamente, resta l'unico assicurato dell'istituto di previdenza a seguito dell'uscita di tutto il suo personale, è tenuto a comunicarlo per iscritto e di sua propria iniziativa alla fondazione. In tal caso l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno civile. Eventuali conseguenze della violazione di tale obbligo di notifica (in particolare richieste di risarcimento da parte delle autorità fiscali) sono imputabili esclusivamente al datore di lavoro coinvolto.

Trasferimento di beneficiari di una rendita a un altro istituto di previdenza a seguito di risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione o di liquidazione parziale

8.9 In linea di principio, i capitali di copertura per tutte le rendite in corso e per i casi di rendita in sospeso (non appena il loro stato è definitivamente noto) sono trasferiti all'istituto di previdenza successivo. Su richiesta dell'azienda e a seguito dell'approvazione della fondazione, tali capitali possono restare depositati nella fondazione, a condizione che l'azienda si faccia carico dei costi futuri derivanti ai sensi del regolamento sui costi della fondazione.

Il calcolo dei capitali di copertura sarà effettuato in ogni caso secondo le basi attuariali della fondazione o, nel caso di rendite riassicurate, secondo quelle del riassicuratore.

La procedura è analoga in caso di liquidazione parziale con uscita collettiva: i beneficiari di una rendita appartenenti al collettivo uscente vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Se ciò non fosse possibile, l'azienda deve farsi carico del finanziamento tecnicamente corretto di questi casi di prestazione.

8.10 In caso di scioglimento del contratto, anche le persone assicurate che ricevono una rendita transitoria da una fondazione (ad es. fondazione FAR o MPA Pittura e gessatura) o da un altro istituto vengono trasferite al nuovo istituto di previdenza.

Contratto di affiliazione senza assicurati attivi

8.11 Se tutti gli assicurati attivi hanno lasciato l'istituto di previdenza e il contratto di affiliazione viene mantenuto solo per i casi di rendita in corso, l'azienda è tenuta a farsi carico dei costi futuri ai sensi del regolamento sui costi e di eventuali necessari adeguamenti attuariali di accantonamenti e capitali di copertura.

8.12 La fondazione comunica lo scioglimento del presente contratto all'autorità competente.

9. Obbligo di riservatezza e protezione dei dati

9.1 Vanno osservate le disposizioni sulla protezione dei dati e di sicurezza vigenti come pure la disposizione sull'obbligo del segreto (art. 86 LPP). I partner di vendita si impegnano a mantenere la riservatezza su fatti e dati che non sono né noti né di pubblico dominio. Sono fatti salvi motivi giustificativi legali.

9.2 La fondazione adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati. Per il resto si fa riferimento alla Legge federale sulla protezione dei dati.

10. Informazioni e comunicazione

10.1 Per motivi di costo, nell'ambito del quadro giuridico e nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, l'azienda affiliata accetta che la fondazione invii documenti e informazioni in modo appropriato per via elettronica (ad es. in formato PDF o simili) o li renda accessibili sul proprio sito web o su altri sistemi online.

11. Modifiche al contratto

11.1 A condizione che venga rispettato lo scopo del contratto, il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare o abrogare le disposizioni del presente contratto di affiliazione in qualsiasi momento:

- qualora vengano approvate modifiche di legge che interessano direttamente il contratto o in caso di decisioni o sentenze del Tribunale federale;
- al fine di ottemperare a obblighi di vigilanza e fiscali.

Parti integranti del contratto:

- **Regolamento quadro con allegato e piano prestazioni**
- **Regolamento sui costi**
- **Regolamento organizzativo**
- **Atto costitutivo**
- **Domanda**
- **Regolamento sugli investimenti**
- **Regolamento di liquidazione parziale**

CONFERMA

L'azienda e la commissione di previdenza dichiarano con la loro firma:

- di aver ricevuto una copia del presente contratto unitamente agli allegati di cui al punto 2.1 e di averne preso atto, di averne constatato la correttezza e accettato i contenuti;
- di aver preso atto del fatto che la validità del contratto di affiliazione dipende dalla correttezza e dalla completezza delle informazioni fornite. La concessione della copertura assicurativa definitiva dipende dalla decisione della fondazione.

Commissione di previdenza

Luogo e data:

Nome e cognome del rappresentante del datore di lavoro: Firma:

Nome e cognome del rappresentante del datore di lavoro: Firma:

Nome e cognome del rappresentante del datore di lavoro: Firma:

Nome e cognome del rappresentante dei dipendenti: Firma:

Nome e cognome del rappresentante dei dipendenti: Firma:

Nome e cognome del rappresentante dei dipendenti: Firma:

Azienda / ditta (secondo il registro di commercio)

Luogo e data:

Nome e cognome: Firma:

Nome e cognome: Firma:

Nome e cognome: Firma:

ÖKK Previdenza professionale (fondazione)

Landquart, data: Firma/e: